



Reggio Emilia

Sezione Legislazione del Lavoro
Via Maiella, 4 - 42123 Reggio Emilia
tel. 0522 3561 / fax 0522 356291
e-mail: cnare@cnare.it / sito web: www.cnare.it

- Alle aziende in indirizzo

Reggio Emilia, 09/04/2020

OGGETTO: DECRETO LIQUIDITA' (Decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020) – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DI APRILE E MAGGIO 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8/4/2020 è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020** recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*.

Nell'ambito delle varie misure previste, l'art. 18 prevede **ulteriori ipotesi di sospensione dei versamenti tributari e contributivi di aprile e maggio 2020**, che si aggiungono a quelle previste nei precedenti provvedimenti.

- Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta **e nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamento in autoliquidazione relativi:
 - a) alle **ritenute alla fonte** e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che operano in qualità di sostituti di imposta
 - b) **imposta sul valore aggiunto**
 - c) **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**

- Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta **e nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamento in autoliquidazione relativi:
 - a) alle **ritenute alla fonte** e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che operano in qualità di sostituti di imposta
 - b) **imposta sul valore aggiunto**
 - c) **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**

Gli stessi versamenti sono sospesi anche per:

- Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno **intrapreso attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, quindi dal 1 aprile 2019;**
- Enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

La **sospensione dei versamenti dell'IVA** per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a prescindere dal volume dei ricavi e compensi ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, che hanno subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta **e nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per gli aventi diritto restano ferme le sospensioni previste per il mese di aprile e maggio dai decreti 9/2020 e 18/2020, pertanto se l'azienda non rientra tra i soggetti individuati nel DL 23/2020, sopra elencati, potrebbe rientrare tra i **c.d. "danneggiati" ATECO** e in tal caso i tributi/contributi (no IVA) di aprile potranno essere versati entro il 31/05/2020 (30/06/2020 per federazioni sportive) oppure in 5 rate.

Si ricorda che il criterio del **fatturato fino a 2 milioni** non si applica per la scadenza del 16 aprile 2020.

IMPORTANTE

Per poter gestire correttamente la sospensione dei versamenti del 16 aprile 2020, prevista dal DL 23/2020, è necessario che i soggetti interessati comunichino agli uffici CNA la loro volontà di sospendere i versamenti entro e non oltre la **mattina di martedì 14 APRILE 2020**.

Gli uffici Cna sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti
CNA REGGIO EMILIA